



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645911/922
e-mail: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it internet: www.pasian.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 103

ORDINANZA N. 103 DEL 21-12-2020

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE
COMUNALE.-**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

Richiamata la propria ordinanza n.34 del 03/06/2020 con la quale nel confermare il divieto di accesso generalizzato del pubblico alla sede comunale si disponeva il ricevimento del pubblico limitatamente ad una persona alla volta presso lo sportello a ciò dedicato, previo appuntamento telefonico e ciò al fine di contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare la precitata ordinanza n. 34/2020 con un divieto assoluto di accesso al pubblico ai piani superiori della sede municipale, al fine di contrastare e limitare diffondersi della pandemia da "Coronavirus";

Visto l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,*

anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

Tenuto presente quanto sopra e valutato come doveroso, per quanto di propria competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio generanti pericolo per la salute pubblica al fine di scongiurare la diffusione del virus COVID 19 con tutte le correlate implicazioni sanitarie, sociali ed economiche all'interno della sede comunale atteso che si sono rilevati ripetuti accessi agli uffici dei piani superiori da parte di persone non autorizzate per le quali è stato peraltro accertato il contagio da covid 19;

Considerato altresì che l'OMS ha richiamato l'attenzione sulla sussistenza della mutazione del Virus rappresentando la necessità di innalzare il livello di attenzione;

Visto il D.L. Del 16 Maggio 2020 N. 33;

Visto il DPCM del 17 maggio 2020;

Visto l'art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo 2020;

Visto l'art. 263 del D.L. 34 del 19 maggio 2020;

ORDINA

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 22 dicembre 2020 fino a nuova disposizione il divieto di accesso assoluto e generalizzato del pubblico ai piani superiori della sede comunale;
- al personale dipendente di ricevere il pubblico **ESCLUSIVAMENTE** presso le aree a ciò destinate poste al piano terra del Palazzo Comunale;
- ai dipendenti che ricevono l'istanza di accesso di annotare le generalità della persona (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza (o domicilio), numero di telefono) e al momento dell'accesso acquisire autocertificazione sullo stato di salute al fine minimizzare i pericoli di contagio;

E' FATTO OBBLIGO

Alla Polizia Locale di vigilare sulla applicazione della presente ordinanza;

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pasian di Prato;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pasian di Prato;
- comunicata alla Prefettura di Udine;

trasmessa:

- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;

- a tutti i dipendenti affinché assicurino, ognuno per i locali e strutture di propria competenza il rispetto della presente ordinanza - SEDE.

INFORMA

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione FVG entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line;
oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

POZZO ANDREA